

## Introduzione alla seconda edizione

Una delle tesi che più ha influenzato gli studi filosofico-giuridici delle ultime generazioni è quella che pensa la filosofia del diritto come filosofia: *la filosofia del diritto o è filosofia o non è*.

Alcuni dei principali sostenitori di questa idea – per altro – non hanno mancato di evidenziare la portata realistica di questa impostazione avendo molta attenzione per l’aspetto pratico e non soltanto per quello teoretico del diritto e della sua vita e rintracciando il senso proprio della tesi nell’idea che teoria e pratica siano inseparabili momenti dell’esperienza, soprattutto giuridica, che è “conoscenza ed azione, conoscenza in quanto azione e azione in quanto conoscenza”<sup>1</sup>; hanno così inteso come carattere stesso della filosofia la capacità di svelare la realtà del giuridico quale si manifesta una volta superata sia l’“arbitraria accidentalità” che la sprofonda in una “empiricità immediata” sia l’adeguazione pedissequa “ad un superiore modello ideale”<sup>2</sup>; collocando in tal modo “il diritto nell’esistenza” e chiarendo le ragioni per le quali “senza la comprensione dell’essere dell’uomo, non si renderà mai piena ragione della realtà e del senso del diritto”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza nel diritto*, Milano, 1962, p. 237.

<sup>2</sup> P. PIOVANI, *Il significato del principio di effettività*, Milano, 1953, pp. 11, 10.

<sup>3</sup> S. COTTA, *Il diritto nell’esistenza*, Milano, 1991, p. 20.

Quello così prospettato ed avvicinato è il plesso di ricerca per una filosofia che, pensando al diritto, intende pensare “altra cosa stessa”<sup>4</sup>, cogliendone il movimento costante ma anche il nucleo “permanente nel tempo”<sup>5</sup>.

In tal senso accolgo e condivido la tesi della filosofia del diritto come filosofia, volendone evidenziare un implicito contenuto, ovvero che *la filosofia del diritto o è del diritto o non è*.

In base a ciò si può evitare sia l’iper-materialità di un diritto identificato nella forma-formata e contingente, resa oggettiva dalla non volontà di “elevarsi al di sopra del fatto”, sia l’idealità pura che rintraccia le ragioni del suo ‘dovere essere’ nelle diverse possibili visioni che ciascuno ne può soggettivamente dare con maggiore o minore “aderenza al tempo nel quale e dal quale son sorte”<sup>6</sup>.

Pensare il diritto si traduce nel pensare “un potere sul mondo”<sup>7</sup>, da un lato verificandone la struttura<sup>8</sup>, dall’altro lato ponderandone le origini<sup>9</sup> e da altro lato ancora – come in questo secondo volume di lezioni intendo fare – evidenziando la dimensione propria del diritto della filosofia del diritto, suo elemento qualificativo e giustificativo.

Una precisazione appare necessaria; rivendicare l’essere *filosofia* per la filosofia del diritto ed il suo dover essere *del diritto*, potrebbe apparire o una irrilevante tautologia o una inutile banalità. In queste pagine, invece, significa mettere in

<sup>4</sup> Cfr. E. HUSSERL, M. HEIDEGGER, *Fenomenologia*, Milano, 1999, p. 235 ss.

<sup>5</sup> L. PAREYSON, *Verità e interpretazione*, Milano, 2005, p. 35 ss.

<sup>6</sup> *Ivi*, pp. 38, 37.

<sup>7</sup> F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti*, Milano, 1981, p. 97.

<sup>8</sup> Vd. Lezioni, vol. 1.

<sup>9</sup> Vd. Lezioni, vol. 3.

discussione quanto di filosofico è implicito nella pratica quotidiana del diritto e quanto il diritto sia presente nella vita di ogni giorno e nel pensiero filosofico che riflette su questa.

Significa cioè assumere una posizione precisa circa il rapporto ed il nesso che la filosofia del diritto mantiene con la filosofia e con la scienza giuridica.

Da un lato, infatti, la filosofia del diritto non si riduce a filosofia “regionale” – nei termini husseriani – rispetto alla filosofia generale o pura; non si limita ad applicare al diritto una visione filosofica generale perché non accoglie una visione sistemica (lo “esprit de système” come scrive Cotta<sup>10)</sup> della riflessione filosofica. La filosofia del diritto del resto pensa a partire dalla domanda sul senso che nasce dalla realtà giuridica: dunque dalla ricerca di senso circa temi e problemi quali la norma, la obbligatorietà, l’ordinamento, discussi nella prospettiva giuridica. La filosofia del diritto non è dunque “un sapere incapace di acquisire lo statuto della scienza giuridica; non è quell’attività conoscitiva degli uomini che rimane priva dell’autorità e della dignità del sapere scientifico poiché non riesce a guadagnare certezza oggettiva”<sup>11</sup>.

Facendo questo – dall’altro lato – si differenzia dalla scienza giuridica perché l’approccio ai temi è volto non solo ad una comprensione delle singole questioni ma ad una chiarificazione del fenomeno giuridico nel suo complesso, dunque con riferimento specifico all’uomo ed al nesso tra “vita del diritto” che la scienza giuridica interpreta e discute e – nei termini di Piovani<sup>12</sup> – “il perché il diritto sia nella vita”, che è lo spazio speculativo proprio della filosofia del diritto.

In altri termini, la filosofia del diritto per un verso si trova

---

<sup>10</sup> S. COTTA, *Prospettive di filosofia di diritto*, Torino, 1971, p. 76.

<sup>11</sup> B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2002, p. 10.

<sup>12</sup> P. PIOVANI, *Linee di una filosofia del diritto*, Padova, 1968, p. 18.

in rapporto di differenza e contiguità con la scienza giuridica che è insostituibile modalità di ricerca sul diritto ma insufficiente ad una comprensione dell'insieme del diritto nella vita umana; per altro verso la filosofia del diritto si trova in rapporto di differenza e contiguità con la filosofia generale o pura della quale non è semplice specificazione parziale ma è prospettiva di indagine e riflessione (come intende Carcaterra<sup>13</sup>) su quella funzione e quel ruolo che il diritto mantiene nei confronti della vita umana.

La vitalità del diritto è specifica tematica di filosofia del diritto perché è pensabile solo nell'ottica di una attenta conurbazione tra *ius conditum* e *ius condendum*; perché il diritto si dà e si qualifica nell'esperienza e perché l'esperienza giuridica non esaurisce l'esperienza in generale ma ne qualifica e orienta le modalità. Il diritto, del resto, nella lezione di Capograssi, “esiste come esperienza, nel piano della coscienza e dell'esperienza comune, cioè dell'attività pratica e diretta del soggetto”<sup>14</sup>.

In questa ottica, la filosofia del diritto che si intende praticare anche in queste pagine è una riflessione che non vuole essere deduttiva e sistematica ma che nasce dal quotidiano incontro tra vita e diritto; è *una riflessione sul diritto*, dunque<sup>15</sup>. Al contempo non mira a raggiungere certezze compiute e inconfutabili né si presenta quale unica modalità di cogliere l'uomo nel suo agire e nel suo essere ma è inesauribile e ulteriore tentativo di comprendere la realtà umana e giuridica; è *una filosofia*, dunque<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> G. CARCATERRA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, Torino, 2012, p. 78 ss.

<sup>14</sup> G. CAPOGRASSI, *Saggi sull'esperienza giuridica*, Opere, Roma, 1932, vol. II, p. 234.

<sup>15</sup> S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 16 ss.

<sup>16</sup> Rimangono di primo inerteresse le considerazioni svolte da S. COTTA, *Diritto e politica*, in “Iustitia”, 1974, n. 1-3, p. 1 ss.; *Sul rapporto tra*

Questa modalità di pensare la filosofia del diritto orienta il percorso che le due parti di questo volume sviluppano, mettendo in discussione una idea centrale che è riassumibile nel rilevare come l'*ermeneutica*<sup>17</sup> si presenti quale prospettiva, quale *orizzonte*, più adeguato per discutere filosoficamente il diritto nella sua realtà esperienziale. Un orizzonte che non si sceglie arbitrariamente, un metodo che non si preferisce soggettivamente tra altri ma – al contrario – emergono (orizzonte e metodo) quale più adeguati con riferimento alla riflessione filosofico-giuridica contemporanea e moderna che pare in quell'orizzonte convergere e su quel metodo trovare coordinate essenziali per la trattazione delle tematiche proprie della filosofia del diritto e del diritto *tout court*.

In questa ottica la prima parte del volume (*Prospettive e questioni di filosofia del diritto*) discute sinteticamente temi che mettono in luce la *koiné ermeneutica*<sup>18</sup> e la rilevanza dell'orizzonte ermeneutico per affrontare temi che nella contemporaneità chiedono spesso il superamento di posizioni e di approcci non più sostenibili; lo stesso dibattito filosofico-giuridico, almeno a partire dalla metà del secolo scorso – sembra orientato in questa direzione come proprio le riflessioni sui temi indagati dimostrano. La scelta degli argomenti rispecchia le tematiche forse più classiche della disciplina, sicuramente quelle più controverse e dibattute delle quali non si pretende di fornire una soluzione conclusiva; anzi, proprio la loro continua riapertura è all'origine della scelta e del modo

---

*filosofia della politica e filosofia del diritto*, in *Studi in memoria di Orazio Condorelli*, vol. I, Milano, 1974, p. 369 ss.; *Il dilemma della scienza giuridica attuale*, in *La dottrina giuridica italiana alla fine del XX secolo*, a cura di B. Montanari, Milano, 1998, p. 225 ss.

<sup>17</sup> F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Roma-Bari, pp. 422 ss., 445 ss.

<sup>18</sup> A. PUNZI, *Dialogica del diritto*, Torino, 2009, p. 12.

di trattarne: non fornire una sintesi esaustiva ma evidenziare quegli elementi che paiono indicare per ogni *questione* la *prospettiva* arrivando a evidenziare come per ognuna di quelle si può delineare una comune prospettiva, ermeneutica appunto, nella quale tentare di comprendere, di volta in volta, gli argomenti presi in esame.

Individuato l'orizzonte ermeneutico e le sue ragioni, la seconda parte del volume (*Una filosofia (ermeneutica) del diritto*) sviluppa un'analisi della giuridicità volta ad indagarne – come detto – la genesi e la realtà. La tesi, preparata e introdotta nella prima parte, che in questa seconda parte può prendere corpo è che *la filosofia del diritto è una filosofia ermeneutica*; l'argomentazione passa per la messa in questione di alcuni elementi essenziali dell'ermeneutica come struttura del diritto.

Anche qui, le nuove istanze della società globale, ponendo in crisi definitivamente il modello autoritativo e stato-centrico di matrice moderna, sollecitano a pensare la giuridicità in modo differente, adducendo conferme importanti a un certo modo di pensare il diritto come indispensabile condizione dell'esistenza e l'esistenza come necessariamente misurata e ordinata dal diritto.

\* \* \*

I materiali che trovano una unitaria presentazione sono quelli delle lezioni di filosofia del diritto che ho tenuto nei corsi istituzionali tra gli a.a. 2009-2014.

Questa seconda edizione rivede e amplia quanto era apparso nel 2012 e si giova, almeno così spero, del confronto con gli studenti in questo periodo, aggiustando e semplificando alcuni passaggi più ostici, aggiungendo e specificandone altri. Rivedere un testo, spesso, significa avere la tentazione di modificarlo profondamente, quasi riscriverlo; ho resistito a

questa tentazione limitando gli interventi all'essenziale.

Affermare che *la filosofia del diritto è un'ermeneutica* passa, ma questa è proprio l'idea che trova alcuni argomenti nelle pagine successive, per una lettura del moderno e della modernità, vagliandone tanto i presupposti che hanno portato al razionalismo quanto all'irrazionalismo e discutendone anche il necessario superamento della metafisica; passo, forse, tutt'altro che indiscutibile e destinale per il filosofo e il giurista odierno e futuro.

Rispetto all'*estetica della formatività* alla quale è dedicato il primo volume delle lezioni, qui si tratta di specificare il *dimensionamento ermeneutico*, segnando il passaggio dall'interpretazione come attività all'ermeneutica come dimensione, appunto.

L'attenzione è ancora mantenuta esclusivamente al diritto, anche se si iniziano a saggiare i confinamenti e le relazioni con altri fenomeni (Cap. III), sui quali nel terzo volume delle lezioni si tornerà con riferimento a politica e religione, in particolare.

Per il momento, individuo il perimetro entro il quale è ancora possibile discutere di uso e abuso del diritto e dei diritti. Per altro l'ermeneutica e il nichilismo – ma è stato autorevolmente sostenuto<sup>19</sup> – sono invenzioni (nell'etimo di *invenio*) moderne, e frutto di questa stagione spesso troppo frettolosamente identificata con alcune linee di tendenza e con certi atteggiamenti predominanti ma, a ben vedere, non esclusivi<sup>20</sup>.

Nella modernità si combinano e identificano alcune questioni filosofiche (la libertà, la secolarizzazione, la tecnica) e alcune questioni giuridiche (l'obbligatorietà, la sistematicità

---

<sup>19</sup> G. RICONDA, *Tradizione e avventura*, Torino, 2001.

<sup>20</sup> Cfr. *Mito moderno e modernità senza assoluto. I. L'altra filosofia*, a cura di D.M. Cananzi, Ettore Rocca, Torino, 2016.

normativa, la testualità). Questo secondo tratto delle lezioni può avviare un approccio con queste questioni, tanto filosofiche quanto giuridiche, che si chiude proprio su quella critica alla modernità come autonomia assoluta e autopoietica con la quale si confronta, non a caso, il terzo volume delle lezioni.

Le due citazioni poste in esergo segnano l'attenzione che nelle prossime pagine è rivolta al nesso tra interpretazione e verità, interpretazione e creazione (Gui) e tra ermeneutica e dover essere (Pareyson).

Se il primo volume di lezioni si raccoglie attorno alla formatività, questo secondo volume è con riferimento alla *questione centrale dell'obbligatorietà* che cerca di fare i conti.

È di fronte alla domanda bipartita: *perché obbligare? in base a cosa obbligare?* che il diritto si distingue dalla violenza e si dimensiona ermeneuticamente la ragione giuridica.

Parte I

Prospettive e questioni  
di filosofia del diritto



*... della verità non c'è che interpretazione  
e non c'è interpretazione che della verità ...*

L. PAREYSON, *Verità e interpretazione*,  
Milano, 1971, p. 53

*... la possibilità che l'altro abbia ragione  
È l'anima dell'ermeneutica ...*

H.-G. GADAMER, Colloquio sull'ermeneutica  
tenuto presso l'Università di Heidelberg, 9 maggio 1989



In questa prima parte dell’itinerario, intendo legittimare – se così posso dire in base all’architettura di questo studio – la scelta della ermeneutica quale prospettiva per *una* filosofia del diritto, evidenziandone l’esigenza con riferimento a tematiche classiche della riflessione gius-filosofica che nella realtà contemporanea mantengono inalterato il loro interesse e la loro centralità se non addirittura accrescono entrambi, segnalando proprio l’emergere della esigenza ermeneutica per la loro trattazione.

Le questioni che desidero prendere in considerazione, infatti, vengono trattate con riferimento all’ambientazione nella contemporaneità<sup>1</sup> ed all’orizzonte nel quale si inseriscono, secondo una successione ed una concatenazione nella loro proposizione che ritengo opportuno esplicitare da subito illustrandone alcune ragioni.

Nel corso tra ’800 e ’900 si è accolta sempre con maggior convinzione la separazione della filosofia del diritto in due grandi direzioni che avrebbero dovuto o potuto asservire, l’una, le esigenze pratico-giuridiche di migliore sistemazione e chiarificazione della scienza giuridica, l’altra, le esigenze teoretico-metafisiche di indagine astratta ed a-tecnica della questione della giustizia. Le due direzioni – seguendo Bobbio<sup>2</sup> –

---

<sup>1</sup> Sintetizza efficacemente l’orizzonte della riflessione gius-filosofica degli ultimi anni A. PUNZI, *Filosofia del diritto*, in Enciclopedia del diritto, IV Aggiornamento, pp. 1163-1176.

<sup>2</sup> La distinzione bobbiana, che discute anche Punzi nella voce ora ricordata, è stata ripresa e svolta anche da M. BARBERIS, *Giuristi e filosofi*, Bologna, 2004; P. CHIASSONI, *L’utopia della ragione giuridica*, Torino, 2005; particolarmente rilevante L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981.

sono state spesso identificate rispettivamente come “filosofia del diritto per giuristi” e “filosofia del diritto per filosofi”; l’una, appunto, di competenza e di attrattiva dei giuristi e dei tecnici del diritto, l’altra di competenza e di attrattiva dei filosofi di professione.

A questa fuga verso la scissione tra una modalità tecnica ed una teoretica della riflessione gius-filosofica ha corrisposto, in parte precedendola ed in parte come risposta alle incoerenze che questa genera, un sempre più diffuso ritorno della filosofia del diritto alla filosofia<sup>3</sup>.

La tesi centrale che si è assunta in queste pagine (vd. *Introduzione*), proprio riprendendo le ragioni di questo ritorno, vuole contestare nel modo più radicale l’idea della separazione tra due filosofie del diritto per giuristi e per filosofi, denunciandone comunque l’anacronismo insuperabile per una loro attuale riproposizione, contemporaneamente per rivendicare l’unitarietà della filosofia che pensa la realtà concreta e pratica<sup>4</sup>.

L’esperienza del diritto che proprio in questa unitarietà scopre le ragioni migliori per la critica al prassismo ed alle sue premesse nichiliste e gli argomenti più stringenti per chiarificare il fondamento della giustizia nel giuridico. Con ciò non nego in maniera assoluta la differenza tra filosofia del

---

<sup>3</sup> Basti tenere presente cosa ha rappresentato la riflessione e la personalità di G. CAPOGRASSI, di cui cfr. *Il problema della scienza nel diritto*, ora in *Opere*, vol. II, Milano, 1959, e le scuole che sono nate dal suo magistero, per alcuni riferimenti cfr. P. PIOVANI, *Per una filosofia della morale*, Milano, 2010; E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1993; S. COTTA, *Il diritto nell’esistenza*, Milano, 1991; S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, Bologna, 2003; A. PUNZI, *Dialogica del diritto. Per una filosofia della giurisprudenza*, Torino, 2009.

diritto e discipline affini: la teoria generale del diritto *in primis*, ma appunto intendendola come differenza tra discipline e ampiezza dell'indagine, non differenza nel plesso d'indagine che è unitario; tanto è vero che mi appare difficile etichettare nell'una o nell'altra disciplina tematiche o trattazioni che in realtà appartengono alle varie direzioni nelle quali si traccia la riflessione gius-filosofica: come confinare, ad esempio, la validità alla teoria generale, la giustizia alla filosofia, la norma alla teoria dell'interpretazione, la socialità alla sociologia, ecc.<sup>5</sup>?

In questo spirito, ho selezionato i temi da discutere ed ho deciso il modo di presentarli criticamente in base all'intenzione di preparare la tesi centrale della seconda parte: *la filosofia del diritto come filosofia ermeneutica*.

Il primo momento di questo percorso (Cap. I) è, infatti, il tentativo di pensare le differenze e le assonanze tra due approcci al tema dell'interpretazione giuridica nel quale si coglie tutta la portata più ampia di un differente approccio al di-

---

<sup>5</sup> Quanto alla specificità della filosofia del diritto rispetto ad altre discipline cfr. AA.VV., *Il problema della giustizia. Diritto ed economia. Diritto e politica. Diritto e logica*, Milano, 1962; AA.VV., *Rapporto tra diritto e morale nella coscienza giuridica contemporanea*, Milano, 1971; AA.VV., *Metodo, linguaggio, scienza del diritto*, a cura di A. Punzi, Milano, 2007; AA.VV., *Diritto, politica e realtà sociale*, a cura di G. Torressetti, Macerata, 2008; AA.VV., *L'identità plurale della filosofia del diritto*, a cura di P. Nerhot, Napoli, 2009; G. CARCATERRA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, Torino, 2012; A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari, 2010; S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza*, cit.; F. GENTILE, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1984; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987; J. HABERMAS, *Morale, diritto, politica*, Torino, 1992; B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2002; G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, 1988; F. TODSCAN, *Metodo, diritto, politica*, Bologna, 1998.

ritto: quello analitico e quello ermeneutico. Si evidenzia per questa via il nucleo problematico attorno al quale hanno trovato nella contemporaneità fertile terreno speculativo il ripensamento di fine secolo scorso verso luoghi classici, che hanno condotto ad esempio alla “nuova retorica” (Perelman) e alla “topica giuridica” (Viehweg), e la proposizione dello spazio delle “scienze dello spirito” (Dilthey) come qualificante e delimitante anche il diritto<sup>6</sup>.

Di qui il passaggio all’indagine sul formalismo giuridico (Cap. II) che chiede di ripensare i termini essenziali del diritto come risposta alle istanze della contemporaneità e di riflettere sulla dialettica tra positivismo giuridico e comprensione dell’azione, “principi e regole” (Dworkin), “formalitività” dell’opera d’arte (Pareyson) e di quella giuridica in particolare (Betti, Gadamer)<sup>7</sup>.

Un tale ripensamento passa per la questione del posizionamento del diritto rispetto a morale e politica sul quale il terzo momento di questo percorso si sofferma (Cap. III). In

<sup>6</sup> Cfr. in particolare C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, Torino, 2016; F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Roma-Bari, 2009; M. BARBERIS, *Giuristi e filosofi*, Bologna, 2004; *Ermeneutica e filosofia analitica*, a cura di M. Jori, Torino, 1994.

<sup>7</sup> N. BOBBIO, *Positivismo giuridico*, Torino, 1996; A.E. CAMMARATA, *Formalismo giuridico*, in “Enciclopedia del diritto”, vol. XVII, pp. 1012-1024; A.E. CAMMARATA, *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1973; G. CAPOGRASSI, *Impressioni su Kelsen tradotto*, in *Opere*, vol. V, Milano, 1959, pp. 311-356; R. DE STEFANO, *Il problema del diritto non naturale*, Milano, 1955; R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 2010; M. JORI, *Il formalismo giuridico*, Milano, 1980; A. NEGRI, *Alle origini del formalismo giuridico*, Padova, 1962; E. PARESCHE, *L’attuazione spontanea del diritto*, Milano, 1934; G. TARELLO, *Formalismo giuridico*, in “Nuovissimo digesto”, vol. VII, pp. 571-580; V. VILLA, *Il positivismo giuridico*, Torino, 2004; G. ZACCARIA, *Questioni di interpretazione*, Padova, 1996.

questo plesso non ha mancato di rimanere viva l'attenzione ed il dibattito che, sul piano internazionale, solo per fare alcuni nomi, da Hart passa a Raz, collega Ricoeur ad Habermas e Apel, da Nino conduce ad Alexy e Kaufmann<sup>8</sup>.

La giustizia e la legalità sembrano il tema strettamente conseguente che merita di essere affrontato (Cap. IV) per tentare di chiarire le ragioni della rivendicazione di una specificità del giuridico e per rischiare l'ulteriore indagare sul concetto di forma non formalistica del diritto. L'idea che il diritto possa essere sovraordinato (sovra-ordinamentale) ma non sovr-legale e che anzi rintraccia il proprio senso e il proprio fondamento proprio muovendo dalla forma della legalità e dalla sua positivizzazione, è quanto sollecita, del resto, anche l'indagine verso l'ultima tematica<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. in particolare, AA.VV., *Giustizia ed etica*, a cura di F. Viola, in “Per la filosofia”, 1989, n. 6, pp. 1-100; A. ARGIROFFI, *La filosofia di Lucio Anneo Seneca tra etica, diritto e politica*, Torino, 2012; G. CARCATERRA, *Dalla tolleranza alla solidarietà: una storia fra morale e diritto*, in AA.VV., *Dalla tolleranza alla solidarietà*, Milano, 1990, pp. 113-124; M.A. CATTANEO, *Dignità umana e pace perpetua. Kant e la critica della politica*, Padova, 2002; J. HABERMAS, *Morale, diritto, politica*, Torino, 2007; M. LA TORRE, *Norme, istituzioni, valori*, Roma-Bari, 2008; H. KELSEN, *Essay il Legal and Moral Philosophy*, Dordrecht, 1973; C. NINO, *Diritto come morale applicata*, Milano, 1991; F. VIOLA, *il diritto come pratica sociale*, Milano, 1991.

<sup>9</sup> In argomento rinvio a R. ALEXY, *Giustizia come correttezza*, in “Ragion pratica”, 1997, n. 5, pp. 103-113; G. AZZONI, *Filosofia dell'atto giuridico in Immanuel Kant*, Padova 1998; B. BARRY, *Teorie della giustizia*, Milano, 1996; M.A. CATTANEO, *Diritto e forza*, Padova, 2005; B. Celano, La de naturalizzazione della giustizia, in “Ragion pratica”, 2000, n. 14, pp. 81-113; F. D'AGOSTINO, *Jus quia justum*, Torino, 2012; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Roma-Bari, 1989; J. FINNIS, *Legge naturale e diritti naturali*, Torino, 1996; H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia*, Macerata, 2015; M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, Soveria Mannelli, 2002; F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti*, Mi-

Il quinto momento del percorso tracciato in questa prima parte è dedicato all'obbligatorietà delle norme giuridiche (Cap. V) e segna il compimento dell'indagine di chiarificazione della prospettiva ermeneutica ma anche il compimento di una percorso volto a precisare la natura esperienziale del diritto, dunque assieme e necessariamente pratica e teoretica, per giuristi e per filosofi che si trovano a riflettere su una unitaria questione, quella de diritto e delle sue ragioni, oltre ogni regionalismo che si rivela, mai come in questo caso, provinciale e fortemente limitante.

Il tema dell'obbligatorietà, tra l'altro, è significativamente posto al termine della prima parte e non al suo inizio, anche per ulteriormente sottolineare la centralità dell'esperienza e della pratica del diritto. Non è la giustizia, in una direzione verticale e metafisico-trascendentale, l'ultimo stadio della filosofia del diritto ma le ragioni dello specifico presentarsi e differenziarsi del diritto, le ragioni dell'obbligo con le quali si chiude la prima parte e si avvia la seconda nella quale proprio una filosofia del diritto è presentata in alcuni suoi aspetti e attraverso alcune sue questioni ermeneutiche<sup>10</sup>.

---

lano, 1981; A SCERBO, *Tecnica e politica del diritto nella teoria del processo*, Soveria Mannelli, 2000.

<sup>10</sup> AA.VV., *Problemi di teoria del diritto*, a cura di R. Guastini, Bologna, 1980; AA.VV., *La norma subita*, a cura di B. Montanari, Torino, 1993; AA.VV., *Conoscenza e normatività*, a cura di S. Cotta, Milano, 1995; AA.VV., *Ontologia sociale*, a cura di P. Di Lucia, Macerata, 2003; C. ATIAS, *Teoria contro arbitrio*, Milano, 1990; G. AZZONI, *Cognitivo e normativo. Il paradosso nella tipologia delle regole*, Padova, 1988; G. CARCATERRA, *Dal giurista al filosofo*, Torino, 2007; G. CARCATERRA, *Il problema della fallacia naturalistica*, Milano, 1969; A. CATANIA, *Il problema del diritto e l'obbligatorietà*, Napoli, 1983; A.G. CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo*, 3 voll., Torino, 1995, 2001; S. COTTA, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Roma, 2014; F.M. DE SANCTIS, *Dall'assolutismo alla democrazia*, Torino, 1993; R. DWORKIN, *L'impero del*

Non intendo con ciò né epurare il diritto della questione della giustizia né destituire questa della centralità che non può non avere. Evidenzio però – nello spirito che anima la filosofia del diritto che intendo praticare, ho avvertito nell'introduzione – far emergere le questioni dalla pratica; e nella pratica centrale è la questione dell'obbligatorietà che, come questione, ha in sé già tanto delle istanze della giustizia, come lo studio di Sergio Cotta sulla giustificazione dell'obbligatorietà delle norme ancora sta a dimostrare.

---

diritto, Milano, 1989; L. GIANFORMAGGIO, *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986; R. GUASTINI, *Dovere giuridico*, in “Enciclopedia giuridica”, vol. XII, pp. 1-7; H.L.A. HART, *Contributi all'analisi del diritto*, Milano, 1964; J. MARITAIN, *Nove lezioni sulla legge naturale*, Milano, 1985; H. KELSEN, *Perché obbedire al diritto?*, in H. KELSEN, *La teoria politica del bolscevismo e altri saggi*, Milano, 1981, pp. 168-177; C. LUZZATI, *Principi e principi*, Torino, 2012; E. PATTARO, *Opinio iuris*, Torino, 2011; J. POSTEMA, *Coordination and Convention at the Foundations of Law*, in “Journal of Legal Studies”, 1982, n. 2, pp. 165-203; A. SCHIAVELLO, *L'obbligo di obbedire al diritto*, in *Filosofia del diritto*, a cura di G. Pino, A. Schiavello, V. Villa, Torino, 2013, pp. 472-504.

